

Capitoli stabiliti per l'affitto dell'Alpe di Lenno unitamente a quella di Calbiga per un triennio a tutto l'anno 1813.

*Originale: Archivio Comunale di Lenno (Co)
Atti dal 1768 al 1897 – Beni comunali - Cartella 9 – Fascicolo 6*

trascritto da Michele Corti

Primo. Il conduttore sarà tenuto provvedersi di un buon toro sufficiente in comunità, il quale dovrà essere di bella apparenza e di mantello nero senza macchia e dovrà mantenersi a sue proprie spese dal primo di gennaio al primo di agosto caricandolo anche sull'alpe nel tempo che si trovano le bestie qui caricate ben inteso che per il suddetto giorno primo di agosto d'ogni anno dovrà levarsi dall'alpe mentre in caso diverso sarà tenuto risarcire i danni che da ciò ne risultassero ai particolari possessori delle bestie, e non potrà esigere se non che soldi cinque per ogni bestia che sarà condotta al manzo, esclusi i tre mesi della condotta dell'alpe in cui non potrà esigere dai comunisti cosa alcuna.

Secondo. Sarà tenuto il conduttore far spazzare le bolle e barco dell'alpe a sue spese per la metà del mese di maggio di ciascun anno e se le nevi lo impedissero immediatamente lo farà allo sgombero delle medesime.

Terzo. Prima di caricare le bestie sull'alpe dovrà il conduttore fare una siepe in lodevole forma che serva di forte riparo alle bestie e questa a cominciarsi dove termina la strada del cantone del prato detto della Gada e da continuarsi fino al prato detto di Nolino sotto alla strada, e se in mancanza di un simile e necessario riparo sarà egli tenuto pagarla del proprio e compensare li danni al padrone della bestia stessa per non aver eseguito quanto nel presente articolo resta espresso ritenuto che il suddetto riparo debba essere fatto prima del giorno in cui si caricheranno le bestie all'alpe.

Quarto. Il conduttore dovrà mantenere a sue spese durante la presente locazione, e nei mesi di alpeggio almeno tre pastori riconosciuti abili dalla municipalità per tenere in buon governo le bestie e per tener queste di vista massime nei succennati siti pericolosi di Nobino e Gadda.

Quinto. Dovrà usare ogni possibile diligenza per salvare le bestie da ogni pericolo, e per maggior comodo delle medesime dovrà fare il cosiddetto panaro ogni anno alla Valle dei Panari con avvertenza che non eseguendosi dal conduttore la suddetta incombenza verrà ogni cosa fatta eseguire dalla municipalità a sue spese.

Sesto. Ogni anno al principio di marzo dovrà il conduttore fare la ricerca ai particolari delle bestie da condursi all'alpe con avvertenza che qualora i particolari non volessero consegnare le rispettive bestie, dovranno essi avvisarlo nell'atto della ricerca, od'allo più tardi entro li 20 dello stesso mese al detto conduttore fatto pena di doverlo compensare dei danni che al suddetto ne potessero derivare in caso che non avesse potuto procurare in tempo altre bestie da caricare.

Settimo. Al dappiù della forma che verrà stabilita nell'atto della deliberazione dell'alpe, dovrà il conduttore pagare ogni anno alla cassa comunale £. 6. di Milano per fitto della caldaja che gli verrà dalla Municipalità, o da persona da essa delegata consegnata per il giorno prima di caricare le bestie all'alpe.

Ottavo. Sarà obbligato il conduttore se li casari de li comuni di Mezzegra, e Tremezzo mandassero le loro bestie ad abbeverarsi alli Panari di Lenno di darne immediatamente avviso agli amministratori comunali e dividerà il prodotto risultante dal suddetto beveraggio metà a favore del conduttore e metà a favore della comunità attenendosi però sempre alla consuetudine risultante dagli altri affitti cioè soldi 3 per ogni bestia e per ogni volta.

Nono. Non potrà il conduttore subaffittare né in parte i pascoli comunali compresi nel presente affitto senza speciale licenza ed intelligenza della Municipalità la quale nel caso che stimasse di accordare un tale permesso fisserà il sito e quantitativo da subaffittarsi ed il prezzo che verrà convenuto, la quarta parte andrà a favore della comunità, ed il restante a favore del conduttore senza pregiudizio però del presente affitto e dal total prezzo del medesimo risultante all'asta. Tale precauzione è necessaria per togliere di mezzo qualsiasi abuso che si potesse introdurre a danno de' fondi comunali per titolo di pascolo, possesso o consuetudine.

Decimo. Sarà cura del conduttore e suoi guardiani d'invigilare attentamente specialmente nella prima notte seguente al giorno in cui sono state caricate le bestie all'alpe affinché non abbiano nel barco a farsi alcun male, e dovrà ogni sera fare esatta diligenza, ed assicurarsi che le bestie vi siano tutte munte, e qualora ne mancasse alcuna dovrà immediatamente il conduttore avvertirne il padrone della mancanza della bestia, con avvertenza che se mancasse una bestia, e dopo praticate le opportune diligenze non se ne avesse più alcuna notizia sarà tenuto il conduttore abbonare al padrone il valore della bestia smarrita e compensare i danni al medesimo.

Undicesimo. Non sarà permesso al conduttore il caricare capre, né manzi per non esporre a pericolo le bestie o le abitazioni ed in caso di contravvenzione potrà la Municipalità fare le più esatte perquisizioni, caricandone tutte le spese e danni che ne risultassero al conduttore in pena della contravvenzione.

Dodicesimo. Non sarà lecito a qualunque persona fare ridotto de bestie ne' monti e farle pascolare ne fondi comunali durante i tre mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno.

Tredicesimo. Il fitto che verrà convenuto all'asta dovrà dal conduttore pagarsi ogni anno nelle mani dell'esattore comunale in due rate uguali, metà per il 15 luglio, e metà per il giorno 11 gen. in buone valuto sonanti d'oro o d'argento alle veglianti gride di Milano esclusa qualunque carta moneta perché così si è convenuto-

Quattordicesimo. Ciascun oblatore prima di presentarsi all'asta dovrà presentare idonea sicurtà solidale per cauzione del contratto la quale dovrà essere benevisa alla Municipalità e registrata al competente ufficio di Registro oppure con deposito sufficiente a garantire la propria offerta.

Quindicesimo. L'affitto di cui si tratta durerà per un triennio e per soli tre mesi dell'anno cioè giugno, luglio, ed agosto e qualora nell'atto dell'asta venissero fatte delle obblazioni vantaggiose alla comunità, verrà accordata al deliberatorio di alpeggiare anche nei mesi di maggio e settembre.

Sedicesimo. Detto affitto si riterrà terminato ogni qual volta verrà superiormente ordinato senza alcun compenso.

Diciassettesimo. Il conduttore dell'alpe prima di estrarre butirro dalla comunità dovrà provvedere dell'occorrente tutti i comunisti nel quantitativo che loro abbisogna per il proprio ragionevole uso conforme, al quale effetto dovrà in ogni giovedì di ogni settimana nei mesi di giugno, luglio alle ore ventidue circa italiane portare sulla piazza di Lenno lirette duecento di butirro di perfetta qualità mercantile. Nel mese di agosto poi dovrà portare soltanto lirette centoventi della qualità sopra descritta. Prima della vendita del butirro da farsi sulla piazza di Lenno come sopra dovrà premettersi i suono della campana maggiore per un buon quarto d'ora e dovrà pesarsi alla presenza della municipalità o da persona dalla medesima delegata. La quantità di butirro di sopra espressa dovrà il conduttore venderla ai comunisti predetti al prezzo di soldi dieci di Milano per ogni liretta di once 12, ne potrà per qualunque circostanza perché resta così convenuto. Nella vendita poi del butirro in discorso dovrà il predetto conduttore servirsi della bilancia comunale, e non altrimenti.

Diciottesimo. Siccome si è riconosciuto troppo dannoso alla comunità, e contrario agli ordini di ritenere capre, così resta proibito all'affittuario di ritenere tanto nell'alpe di Lenno, che in quello di Calbiga, sotto le più rigorose pene portate dagli ordini medesimi, e dagli editti in tale materia veglianti.

Diciannovesimo. Non sarà lecito a qualunque comunista di ritenere ne' monti durante i tre mesi di giugno, luglio, e agosto di ogni anno più di una sola bestia da latte per ogni comunista possessore di bestie restando escluse da tal permesso tutte le manze ed altri allievi che avere possono i due anni senza essere rappresagiate da qualunque comunista ed essere sottoposti alle pene portate dalle leggi veglianti.

Ventesimo. Nel mese di giugno dovranno essere misurate tutte le bestie da latte che si caricano all'alpe.

Ventunesimo. Il conduttore dell'alpe sarà obbligato a pagare ai rispettivi particolari dai quali riceve le bestie lirette nove once 12 butirro, e libbre di once 30 nove formaggio all'anno per ogni boccale di latte di cui viene tassata ciascuna vacca; ben inteso che la predetta mercanzia debba essere di buona qualità mercantile, con avvertenza che se li detti proprietari delle bestie non volessero la detta mercanzia dovrà ad essi corrispondere in denaro £ 7.10 di Milano equivalenti ad italiane £ 5.75.7 per ogni boccale di latte come sopra.

Ventiduesimo. Dovrà il conduttore fare una siepe che serva di riparo nel sito detto ai Panari di Caliga incominciando al cantone del meriggio fino al cantone delle Altere in cima al prato detto del Torro; come pure sarà obbligato fare altra siepe che serva da forte riparo alle bestie come sopra ricominciando al cantone del Costone fino al cantone del Meriggio sotto ai Panari di Caliga e tutto ciò prima di caricar le bestie all'alpe.

Ventitreesimo. Dovrà l'affittuario puntellare in lodevol forma ogni anni tutti gli abitacoli prima della di lui partenza dall'alpe stesso, e ciò dovrà verificarsi dalla municipalità, o da persona da essa delegata, a tale effetto sarà obbligo dell'affittuario di prevenirlo tosto che avrà ciò eseguito.

Ventiquattresimo. (annullato). Non sarà lecito a ciascuno dei comunisti di far pascolare nel mese di maggio le proprie mandre nel sito precisamente destinato per il pascolo dell'alpe, ne prendere arbitrariamente mandre forestieri mandarle in detto mese al pascolo dell'alpe stesso a pregiudizio del deliberatorio, giacchè a tenore della vice prefettura determinazione del maggio 1808 n. 1090 tutto il sito precisamente destinato per il pascolo dell'alpe resta riservato all'affittuario.

Venticinquesimo. Si permette al solo affittuario al fine di agevolare la asta di tenere n. 19 vacche da latte forestieri per il pascolo dell'alpe per il solo mese di maggio di ciascun anno con che nello stesso mese non possino oltrepassare il suddetto pascolo se non se nel caso di intemperie di stagione.

Ventiseiesimo. Il panaro da farsi ogni anno dall'affittuario prescritto all'articolo quinto dovrà essere per lo meno di braccia 5 di lunghezza, e once quattro di netto di larghezza.

Ventisettesimo. Nel caso che l'affittuario dell'alpe mancasse all'adempimento del capitolo suddetto la municipalità farà eseguire quanto verrà prescritto in suddetto capitolo a spese dell'affittuario stesso.

Ventottesimo. Il formaggio da darsi ai proprietari delle bestie prescritto all'articolo 21 dovrà essere metà ad arbitrio del proprietario delle bestie, e metà ad arbitrio del conduttore dell'alpe.

Ventottesimo (sic). Tanto l'affittuario dell'alpe, quanto i proprietari delle bestie non potranno nel mese di maggio oltrepassare nel far pascolare le loro bestie i confini della costa detta della Gadda sotto pena di farle rappresagliare dalla municipalità, o da qualunque altro comunista o di essere sottoposto alle pene portate dagli ordini veglianti.

Ventinovesimo. Non potrà l'affittuario caricare all'alpe bestie forestieri se prima non avrà fatto la ricerca delle bestie della comunità come resta prescritto al capitolo sesto sotto pena di risarcire i danni ai proprietari medesimi nel caso l'affittuario non ne facesse la ricerca come sopra.

Trentesimo. Prima di caricare l'alpe la municipalità si farà carico di precisare i confini del pascolo dell'alpe che si affitta fissati i quali venendo violato il pascolo stesso da mandre forestieri sarà arbitrio della municipalità, dell'affittuario, dei comunisti di fare la rappresaglia.

Trentunesimo. Finalmente sarà obbligato l'affittuario oltre agli esatti adempimenti anche alla più perfetta osservanza di tutte quelle consuetudini locali che riguardano il presente affitto ed anche alla osservanza degli enti superiori.

Trentunesimo (sic). Le spese per la carta bollata e registro dello presente contratto sono a carico del deliberatario.